



SENT. N. 903/23
1

Corte D'Appello di Roma
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: 01

R.G: 4115/2019

All'udienza collegiale del giorno **02/03/2023** ore **10:00**

PRESIDENTE Dr. ROSA GUIDO

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. SERAFINI BIANCA MARIA

Giudice/Consigliere Dr. SELMi VINCENZO

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

FUCCI CLAUDIO

Avv. PARLATO GIORGIO Sostituito dall'Avv. Sant'Alipio Pirion

Convenuto principale

INPS

Avv. ATTANASIO MARIA CARLO Sostituito dall'Avv. Tomaso M. Grifone

**I PROCURATORI DELLE PARTI INSISTONO NELLE
PRESE CONCLUSIONI E CHIEDONO CHE LA CAUSA
VENGA POSTA IN DECISIONE**

Le Corte trattare la causa in decisione

CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

La Corte dopo essersi ritirata in Camera di Consiglio

pronuncia Dispositivo di ~~Sentenza~~ ^{Ordinanza} di cui il Presidente

da lettura alle ore 17.40

IL PRESIDENTE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Francesca De Matte
et 281/28125 cpc -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA

I° Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott.	Guido Rosa	Presidente est.
dott.	Bianca Maria Serafini	Consigliere
dott.	Vincenzo Selmi	Consigliere

all'esito dell'udienza del 2.3.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4115 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

T R A

Fucci Claudio, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Parlato ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via di Porta Pinciana n. 6

Appellante

E

INPS, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Carla Attanasio, per procura
generale alle liti n. 77778/19476 del 23/12/2011, rogito dr. P. CASTELLINI
Notaio in Roma, elettivamente domiciliata l'Avvocatura metropolitana sita nella
sede provinciale di Roma, via Cesare Beccaria, 29

Appellato

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3417/2019,
depositata e pubblicata in data 5 giugno 2019

Conclusioni delle parti come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma, sul ricorso proposto dall'attuale
appellante, già ricorrente in opposizione avverso l'avviso di addebito numero
3972017001810339000 notificatogli in data 31 ottobre 2017 per un importo

complessivo di euro 16.810,68 richiesti a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale dovuti alla gestione artigiani/commercianti dell'Inps con riferimento al periodo 2012 ha così deciso: "rigetta l'opposizione; compensa le spese tra le parti".

Si legge nella sentenza gravata: <<A sostegno della propria opposizione l'opponente ha esposto che nei redditi d'impresa calcolati dall'Inps non debbono rientrare i proventi derivanti dalla vendita della cessione licenza taxi avvenuta in data 10 settembre 2012 e pari ad euro 70.000; conseguentemente, ha dedotto che la vendita della propria licenza di taxi non è un reddito d'impresa assoggettabile a contribuzione previdenziale....Si premette, in punto di fatto, che con comunicazione del 4 novembre 2016 (confronta documento 2 fascicolo opponente) Inps ha comunicato all'opponente che "... dalla verifica dei suoi redditi d'impresa, per gli anni di imposta, nel prospetto riepilogativo è stato accertato un importo a debito a titolo di contributi a percentuale eccedenti il minimale, dovuto alla gestione artigiani-commercianti dell'Inps". Ciò a seguito della vendita della propria licenza taxi effettuata dal ricorrente.....accertare o meno se i proventi derivanti dalla vendita della cessione licenza taxi (che nel caso di specie è avvenuta il 10 settembre 2012 per un importo di euro 70.000/confronta documenti 4 e 5 fascicolo opponente) costituiscono meno reddito d'impresa sui quali possono/debbono essere calcolati i contributi previdenziali. Ed infatti l'opponente è stato iscritto alla gestione artigiana dal 1/3/2010 al 3.8.2012 in quanto titolare di diritto individuate artigiana esercente l'attività di conducente taxi (confronta documenti 5 e 6 fascicolo Inps); in data 10/9/2012 l'opponente ha venduto a licenza taxi dichiarando altresì nell' UNICO anno 2013 i proventi derivanti dalla vendita della licenza indicando nel riquadro RG (redditi d'impresa) un importo di euro 70.410 (confronta documento 8 fascicolo Inps).... su tali redditi che Inps ha calcolato i contributi a percentuale precisando, in sede di comparsa, che la stessa Corte costituzionale, con sentenza numero 354 del 2001 nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 bis del decreto-legge numero 384 del 1992 convertito con modificazioni in legge numero 438 del 1992, ha confermato che i contributi previdenziali sono dovuti sia sul reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione sia su tutti gli altri eventuali redditi d'impresa conseguiti dal contribuente nel periodo di riferimento...il giudice... voci difformi sul punto (ad es. la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16836 del 24



2

luglio 2014...)... ritiene che correttamente l'Inps abbia qualificato la licenza taxi come un bene strumentale/materiale del piccolo imprenditore tassista sicché l'alienazione della stessa genera una plusvalenza patrimoniale... tassabile quale reddito di impresa....[art. ndr.] 7 della legge numero 21 del 1992 i titolari della licenza per l'esercizio del Servizio di taxi svolgono un'attività di impresa artigiana di trasporto sicché nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso di detta licenza si realizza una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito d'impresa ex articolo 86 comma uno del d.p.r. numero 917 del 1986..." (Confronta cassazione numero 4944 del 2018 nonché anche cassazione numero 23143 del 2017 e numero 17476 del 2017)....cessione d'azienda sicché il contribuente deve dichiarare la plusvalenza realizzata...la plusvalenza citata concorre alla formazione del reddito d'impresa su cui pertanto vanno calcolati i contributi previdenziali....art. 86 comma 2 del TUIR stabilisce che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento....tali plusvalenze concorrono a formare reddito.... corte di cassazione numero 11074 del 30 maggio 2016..>>

Avverso la pronuncia ha proposto gravame l'appellante sostenendo l'erroneità della decisione. Ne ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie conclusioni che ha reiterato. La parte appellata si è costituita resistendo alle censure sostenendo la correttezza della pronuncia impugnata.

All'esito degli incombeni di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

Sostiene l'appellante che "in assenza di un diretto legame con l'impresa, il provento non può qualificarsi ricavo, né plusvalenza, né sopravvenienza e quindi non va tassato....Secondo il principio tracciato dalla Suprema Corte (con la sentenza 954/2016, peraltro citata nella impugnata sentenza) nel TUIR (DPR 22.12.1986 n. 917) non vi è alcuna norma che configuri la cessione di licenza taxi o comunque la ritenga equiparabile alla cessione di azienda. Da ciò vi è la ovvia conseguenza che quanto ha formato oggetto di cessione della licenza taxi non possa produrre alcuna maggiorazione della contribuzione previdenziale..... Tale tendenza all'ampliamento della base contributiva deve però di necessità essere contenuta entro limiti delineati dal legislatore, non potendo giungersi ad estendere in via analogica la portata delle relative previsioni, tra l'altro, come avverrebbe accogliendo la tesi dell'INPS, disattendendo proprio il voluto parallelismo tra



disciplina fiscale e disciplina previdenziale...non opponibilità al caso di specie dell'art. 86 TUIR che si applica esclusivamente alle società ed agli enti commerciali. [mentre ndr.] la cessione della licenza-taxi [è] intervenuta tra persone fisiche...né tanto meno tra enti commerciali..”

L'appello è infondato e la sentenza resiste alle censure sopra riportate.

Ritiene la Corte che la licenza taxi sia un bene strumentale di natura immateriale, che attua la cartolarizzazione dell'azienda e ne consente il trasferimento.

Del resto è la stessa Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea che all'art. 9 (l. 15.01.1992, n. 21) consente il trasferimento della licenza taxi su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata (purché iscritta nell'apposito ruolo e in possesso dei requisiti previsti), se il titolare stesso si trova in almeno una delle seguenti condizioni: sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

E' pacifico nel caso in esame che la cessione sia ritualmente intervenuta ed a titolo oneroso.

In ogni caso la cessione, inserita in un contesto caratterizzato dal limitato numero di licenze rilasciate dai Comuni e riguardando un bene essenziale all'esercizio dell'attività esercitata dal tassista, deve ritenersi onerosa e rientrante tra i beni relativi all'impresa, il cui realizzo genera una plusvalenza imponibile.

Nonostante quanto sostenuto dall'appellante l'attività esercitata dal tassista è di natura imprenditoriale, e quindi basata sul principio di economicità (art. 2195 c.c.).

Si tratta, nello specifico, di un piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.; Cass. n. 21123/2010), e in particolare di imprenditore artigiano, come qualificato dall'art. 7, c. 1, lett. a, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

In conclusione la cessione della licenza taxi, secondo la Corte di Cassazione, corrisponde a una cessione dell'azienda del tassista (piccolo imprenditore artigiano), dotata di un proprio valore di scambio e di mercato.

La cessione a terzi di tale bene strumentale di natura immateriale, da ritenersi onerosa, produce diversi effetti fiscali e tributari ed in ogni caso realizza “una plusvalenza” che concorre alla formazione del reddito, costituendo peraltro fatto notorio l'esistenza di un vero e proprio mercato di rivendita delle licenze taxi.



4

La plusvalenza è tassabile ai fini IRPEF, e ai fini dell'imposta di registro. Quindi se il trasferimento della licenza taxi è equiparabile a una cessione d'azienda, sconta l'imposta di registro alla stessa stregua dei contratti verbali di trasferimento di aziende (cfr. da ultimo Cass. n. 20770 del 21 luglio 2021).

L'intero contesto interpretativo impone la conferma della pronuncia gravata, ravvisandosi nella licenza taxi un bene strumentale e materiale del piccolo imprenditore tassista, la cui alienazione genera una plusvalenza patrimoniale che costituisce reddito di impresa sul quale sono calcolati i contributi previdenziali.

La particolarità della questione consente la compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello e compensa integralmente fra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Roma, 2.3.2023

Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa